

### Invio telematico dei corrispettivi

Ad oggi, come noto, per effetto di quanto stabilito dall'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#), i **commercianti al minuto** non sono tenuti ad emettere fattura, salvo che sia stata richiesta dal cliente, e certificano i corrispettivi mediante rilascio della **ricevuta fiscale** ovvero dello **scontrino fiscale**, ex [articolo 1 D.P.R. 696/1996](#).

Per effetto di quanto stabilito dal **D.L. 119/2018**, a partire dal **1° luglio 2019**, per certi contribuenti è prevista l'entrata in vigore dell'obbligo di **inviare telematicamente i corrispettivi** all'Agenzia delle entrate.

Come accennato, la **decorrenza** di tale nuovo obbligo è differenziata a seconda dell'**ammontare del volume d'affari** realizzato. Infatti, l'obbligo sussiste rispettivamente:

- dal **1° luglio 2019**, per i soggetti con un volume d'affari **superiore ad € 400.000**;
- dal **1° gennaio 2020**, per tutti i soggetti a **prescindere dall'ammontare** del volume d'affari.

Con riferimento alla prima ipotesi, si fa presente che è necessario verificare il **volume d'affari al 31.12.2018**, emergente dal **modello Iva 2019**.

Dal punto di **vista soggettivo**, l'[articolo 17 D.L. 119/2018](#) rinvia alla pubblicazione di un Decreto ministeriale le **ipotesi di esonero** da questo adempimento, sulla base di due parametri:

1. la **tipologia di attività svolta** dai soggetti passivi;
2. il **luogo di esercizio dell'attività**, in considerazione del fatto che in alcune zone d'Italia la rete internet potrebbe non essere disponibile.

Dal punto di vista procedurale, l'adempimento di tale obbligo presuppone la **dotazione**, in capo agli esercenti attività al dettaglio:

- dei c.d. "**registratori telematici**", già sottoposti a specifica regolamentazione con il **Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28.10.2016**, modificato dal [provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019](#);
- o di **nuovi strumenti**, individuati successivamente dall'Agenzia delle entrate, come ad esempio un **portale web dedicato**.

Così come previsto per la fattura elettronica, si deve procedere **all'invio telematico dei corrispettivi in formato XML**, nonché alla relativa **conservazione sostitutiva** a norma del medesimo file XML trasmesso.

In caso di **scarto del file XML** dei corrispettivi elettronici, **l'esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file** corretto al Sistema di Interscambio.

#### **Registratore telematico**

Nel primo caso il commerciante dovrà far attivare il registratore dai soggetti autorizzati, in modo che l'apparecchio venga censito e reso identificabile mediante l'attribuzione di un QRcode. Le operazioni di attivazione, messa in servizio, verifica periodica e dismissione dei registratori telematici dovranno essere comunicate telematicamente al sistema dell'Agenzia delle Entrate da parte del

registratore stesso.

Con la risposta a interpello n. 139 del 14 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i commercianti al minuto che si siano dotati dei nuovi registratori telematici non sono tenuti a metterli in servizio anteriormente all’entrata in vigore del relativo obbligo (1° luglio 2019 oppure 1° gennaio 2020) essendo possibile attivarli preventivamente, senza la messa in servizio, continuando a certificare le operazioni al dettaglio mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Nella risposta è stato inoltre chiarito che la messa in servizio potrà comunque avvenire prima dell’entrata in vigore dell’obbligo a condizione che, in presenza di più punti vendita, siano garantite modalità uniformi di certificazione dei corrispettivi.

### **Certificazione della conformità**

Il provvedimento n. 82017/2016 prevede specifici obblighi in capo ai commercianti al minuto che operano con almeno tre punti cassa per singolo punto vendita e che intendono trasmettere i dati dei corrispettivi mediante un unico registratore telematico. Per tali soggetti è infatti obbligatorio richiedere la certificazione della conformità dei processi amministrativi e contabili.

Il processo di controllo richiede che, giornalmente, sia prodotto un documento contenente il riepilogo per totali dei rapporti dei singoli punti cassa di ciascun punto vendita, nonché un report di dettaglio che consenta la quadratura e la verifica dei corrispettivi.

Tale certificazione avrebbe dovuto originariamente essere richiesta obbligatoriamente ad una società di revisione, mentre per effetto delle modifiche introdotte dal provvedimento n. 99297/2019, potrà essere effettuata da qualsiasi soggetto iscritto nel registro dei revisori legali.

La conformità dei processi amministrativi e contabili, nonché dei sistemi informatici dell’azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi deve essere attestata con cadenza almeno triennale.

### **Procedura web**

La memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri potrà essere effettuata anche attraverso una procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La stessa sarà fruibile anche su dispositivi mobili e consentirà anche di generare il documento commerciale idoneo, ai sensi del D.M. 7 dicembre 2016, a certificare l’acquisto effettuato.

Dal punto di vista sostanziale, a partire dall’1.1.2020 **tale obbligo** – con riferimento all’invio telematico dei corrispettivi – **è accompagnato dall’abrogazione della tenuta del registro dei corrispettivi**, con la conseguente **eliminazione della “semplificazione”** di cui all’[articolo 2 D.P.R. 696/1996](#), come ad esempio:

- quanto previsto dalla **i)**, ossia le **somministrazioni di alimenti e bevande** rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
- quanto previsto dalla **oo)**, ossia le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano **vendite per corrispondenza**, limitatamente a dette cessioni, tra le quali rientrano anche le cessioni all’interno dell’**attività di e-commerce**.

Di conseguenza **per i soggetti esercenti tali attività, dall'1.7.2019 o dall'1.1.2020, le modalità di certificazione dell'operazione, salvi i casi di esonero, saranno:**

1. **l'emissione della fattura in formato elettronico;**
2. **l'emissione dello scontrino fiscale, con trasmissione del dato in modalità telematica.**

Tale conclusione comporta inevitabilmente un **cambiamento** dal punto di vista **procedurale** in capo a quei soggetti che, sino al 31.12.2019, hanno **"certificato"** l'operazione con la **solamente annotazione nel registro dei corrispettivi delle operazioni.**

Per quanto riguarda il **regime sanzionatorio**, secondo quanto stabilito dall'[articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015](#) *"ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 **si applicano**, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, **le sanzioni previste dagli articoli 6 comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471**".*

Di conseguenza, tradotto in termini pratici, in caso di **corretta certificazione dell'operazione, ma ritardata od omessa comunicazione**, la **sanzione amministrativa** è stabilita da un **minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000**. In particolare, secondo quanto stabilito dall'[articolo 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997](#), *"Se le violazioni consistono nella **mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali**, la sanzione è in ogni caso pari al **cento per cento dell'imposta** corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di **omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi** relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con **sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000**".*

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento.

Cordiali saluti,

Studio Casagrande Consulting STP